

in base ad altre tariffe a suo tempo (ante 1946) approvate dal Consiglio di amministrazione e maggiorate del 2%;

b). in base alle predette tariffe scontate fino ad un massimo del 5%;

c). in base a tariffe o combinazioni di tariffe del tariffario ordinario senza l'aumento generale autorizzato dal Ministero nel 1945;

d). in base alle predette tariffe o combinazioni di tariffe scontate fino ad un massimo del 5%.

(vedarsi all. in atti le relative condizioni)

Al fine dell'eventuale deviazione da apportare ai compensi nei casi di cui al precedente punto II, sarà ritenuto che per le tariffe a premio annuo ogni 1% di sconto della tariffa equivalga mediamente al 10% a scalare della prima annualità di premio, e viceversa, e sarà trascurato l'onere delle seguenti agevolazioni e facilitazioni, oneri di carattere generale per le assicurazioni collettive:

a). sospensione del pagamento del premio in caso di invalidità totale o per